

**Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 —
Spagna/Commissione**

(Causa T-3/07) ⁽¹⁾

[«Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio dell'Andalusia (Spagna) — Parziale soppressione del contributo finanziario — Appalti pubblici di servizi e di lavori — Criteri di aggiudicazione — Pubblicità — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità»]

(2013/C 325/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, poi A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, agenti, assistiti dall'avv. M. Canal Fontcuberta, poi A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2006) 5103 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce il contributo finanziario concesso a titolo del Fondo di coesione a cinque progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio della Comunità autonoma di Andalusia (Spagna)

Dispositivo

- 1) Gli articoli da 2 a 6 della decisione C(2006) 5103 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce il contributo finanziario concesso a titolo del Fondo di coesione a cinque progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio della Comunità autonoma di Andalusia (Spagna), sono annullati nella parte in cui includono un importo di EUR 476 460 a titolo di rettifiche finanziarie relative ai progetti recanti il nr. di riferimento 2000.ES.16.C.PE.004, 2000.ES.16.C.PE.025, 2000.ES.16.C.PE.066 e 2000.ES.16.C.PE.0138.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Il Regno di Spagna e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — British
Telecommunications e BT Pension Scheme Trustees/
Commissione**

(Causa T-226/09 e T-230/09) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Parziale esenzione dall'obbligo di versare un contributo al Fondo di protezione delle pensioni — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Risorse statali — Vantaggio — Carattere selettivo — Pregiudizio alla concorrenza — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri — Parità di trattamento — Proporzionalità — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione — Esecuzione dell'aiuto»)

(2013/C 325/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: British Telecommunications (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: G. Robert, M. Newhouse, T. Castorina, solicitors, J. Holmes, barrister, e H. Legge, QC) (causa T-226/09); e BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati) (causa T-230/09)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e N. Khan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/703/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2009, concernente l'aiuto di Stato C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di B[ritish] T[elecommunications] (GU L 242, pag. 21)

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) Nella causa T-226/09 British Telecommunications plc è condannata alle spese.
- 3) Nella causa T-230/09 BT Pensions Scheme Trustees Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 193 del 15.08.2009